



Comune
di Tolentino

Provincia di Macerata

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO IN PIAZZA GABRIELLI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 12/03/2012

Pagina: 1

Data di stampa: 19/06/2012 17:02:00

File: Mercato Piazza Gabrielli.doc

Articolo 1 – Istituzione, ubicazione e requisiti del mercato

1. E' istituito il mercato dei produttori agricoli, denominato "**MERCATO AGRICOLO**", il quale si svolgerà sull'area di piazzale Gabrielli come indicato nella planimetria allegata.
2. Il mercato avrà cadenza settimanale nella giornata di martedì con i seguenti orari:
 - a. inizio allestimento ore 7.00;
 - b. inizio vendita ore 8;
 - c. cessazione attività di vendita ore 13.00;
 - d. sgombero entro le ore 14.00.
3. Il mercato sarà composto da undici posteggi aventi le superfici e la dislocazione individuate nell'allegata planimetria.
4. Tutti gli operatori dovranno presentarsi con la documentazione necessaria al fine di permettere agli addetti della Polizia Municipale di procedere alle operazioni di assegnazione.
5. Non è ammessa, durante lo svolgimento del mercato, l'attività di trasformazione.
6. Lo svolgimento del mercato agricolo potrà essere sospeso con Ordinanza sindacale per motivi di pubblico interesse; per cause di forza maggiore; per limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitari.
7. Con Ordinanza sindacale inoltre potrà essere disposto lo svolgimento del mercato agricolo in altro giorno qualora la data prevista cada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge.

Articolo 2 – soggetti partecipanti

1. Sono ammessi a partecipare al mercato agricolo gli imprenditori agricoli (titolari dell'impresa agricola, i soci di società agricole e di quelle previste dall'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006, n. 296) iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 che rispettino le condizioni stabilite dall'art. 2 del D.M. 20 novembre 2007, le cui aziende sono ubicate nell'ambito territoriale regionale.

Articolo 3 – Requisiti soggettivi e per l'esercizio della vendita diretta di prodotti agricoli

1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere l'attività di vendita diretta di prodotti agricoli devono possedere i seguenti requisiti soggettivi:
 - non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (art. 4, comma 6, D.Lgs. 18/05/2001 n. 228);
 - non devono sussistere nei loro confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia).

Pagina: 2

Data di stampa: 19/06/2012 17:02:00

File: Mercato Piazza Gabrielli.doc

2. L'esercizio dell'attività di vendita diretta di prodotti agricoli deve conformarsi ai seguenti requisiti:
- i prodotti destinati alla vendita devono provenire in misura prevalente dalla propria azienda agricola, come stabilito dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 228/2001;
 - l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente non deve essere superiore ad €. 41.316,55 per gli imprenditori individuali e ad €. 1.032.913,80 per le società;
 - l'attività è soggetta alla disciplina delle comunicazioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228;
 - l'attività di vendita deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico sanitaria;
 - devono essere rispettati i requisiti generali in materia di igiene di cui al Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari ed ogni requisito specifico previsto dal Regolamento CE n. 853/2004, con riferimento all'attività di vendita diretta con le modalità sopra indicate;
 - i titolari dell'attività di vendita diretta di prodotti alimentari devono aver predisposto il piano di autocontrollo, ai sensi del D.Lgs. 155/97;
 - i titolari dell'attività di vendita diretta di prodotti alimentari devono produrre notifica inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione – art. 6 del regolamento CE n. 852/2004 e della DGR n. 2232 del 28/12/2009;
 - l'attività di vendita diretta può essere esercitata dai titolari dell'impresa, dai soci nel caso di società agricola, dai familiari coadiuvanti e dal personale dipendente;
 - tutto il personale addetto alla manipolazione e/o vendita di sostanze alimentari deve essere dotato di tessera sanitaria personale.

Articolo 4 - Assegnazione dei posteggi

1. Per i posti vacanti viene redatta una graduatoria approvata a seguito di bando di concorso comunale.
2. La graduatoria viene redatta secondo i seguenti criteri di priorità:
 - anzianità di presenza nel mercato;
 - ubicazione dell'azienda nel territorio del Comune di Tolentino;
 - ubicazione dell'azienda nel restante territorio della Provincia di Macerata;
 - ubicazione dell'azienda nel restante territorio regionale;
 - data di iscrizione al Registro delle imprese c/o Camera di Commercio;
 - anzianità della DIA/SCIA/Autorizzazione/Comunicazione.
3. I produttori agricoli decadono dall'autorizzazione nel caso vengano meno i requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. del 18 maggio 2001, n. 228.

Pagina: 3

Data di stampa: 19/06/2012 17:02:00

File: Mercato Piazza Gabrielli.doc

4. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari sono assegnati giornalmente dal personale della P.M. incaricato alle ore 8,30, sulla base dei criteri utilizzati per la formazione della graduatoria di cui al comma 2, ai produttori agricoli inclusi nella graduatoria e non assegnatari di posteggio, se presenti, e, in seconda istanza, agli agricoltori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del presente regolamento, che si presentano direttamente sul posto il giorno di svolgimento del mercato, che risultino in possesso: di autorizzazione ex L. 59/1963; o di Denuncia di Inizio Attività per la vendita diretta di prodotti agricoli presentata ai sensi dell'art. 19 L. 241/1990; o di Comunicazione di Inizio Attività presentata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001.

Art. 5 – Tassa occupazione suolo pubblico

1. Ogni assegnatario di posteggio è tenuto al pagamento della TOSAP annuale commisurata alla superficie concessa da corrispondere entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
2. Per le assegnazioni giornaliere il pagamento della TOSAP deve essere effettuato il giorno in cui viene effettuata l'occupazione secondo le indicazioni fornite dal personale di Polizia Municipale incaricato.
3. Il pagamento della TOSAP di eventuali produttori agricoli che abbiano subito calamità naturali è ridotto del 70% solo ed unicamente per il periodo necessario al ripristino della normale attività produttiva.

Art. 6 – Nettezza Urbana

1. Gli operatori dovranno lasciare il rispettivo posto assegnato entro le ore 14.00, libero e ripulito da ogni residuo. Gli operatori sono tenuti ad attuare la raccolta differenziata e, quindi, a raccogliere e differenziare i rifiuti prodotti e conferirli secondo le modalità stabilite dalla normativa comunale in vigore.

Art. 7 – Attrezzature ed Allestimenti

1. Per il montaggio delle strutture di vendita è proibita ogni operazione o attività che possa modificare o danneggiare la proprietà comunale.
2. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia sull'etichettatura dei prodotti e sull'obbligo di esposizione del listino prezzi, è fatto obbligo di predisporre, per ogni tipologia di prodotto, un cartellino indicante in maniera visibile l'ubicazione dell'azienda ed il luogo di produzione. L'onere della prova della provenienza dei prodotti incombe sull'Azienda venditrice.
3. A meno che non venga disposto diversamente dalle forze dell'ordine, i veicoli degli operatori possono essere collocati negli spazi assegnati per la vendita.

Art. 8 – Controlli e Sanzioni

1. La Polizia Municipale accerta le presenze giornaliere degli operatori ed il rispetto dei regolamenti comunali in materia, nonché delle disposizioni del D.M. 20/11/2007 e del presente disciplinare di mercato.
2. L'ASUR provvede al servizio di vigilanza igienico-sanitaria, nell'ambito della propria competenza.

Pagina: 4

Data di stampa: 19/06/2012 17:02:00

File: Mercato Piazza Gabrielli.doc

3. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella L. 24/11/1981 n. 689 e s.m.i..
4. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal Comune con il presente disciplinare per lo svolgimento del mercato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80 a € 480.
5. L'autorizzazione sarà revocata nel caso l'operatore di mercato nell'arco di un anno commetta più di tre violazioni delle disposizioni contenute nel D.M. 20/11/2007, nel presente disciplinare, nonché nei regolamenti comunali in materia.
6. Se durante lo svolgimento del mercato si verificassero problematiche collegate all'ordine e alla sicurezza pubblica, lo stesso viene immediatamente sospeso con Ordinanza del Sindaco. Se tali fatti vedono coinvolto un operatore del mercato, fatte salve le conseguenze di carattere penale nei suoi confronti, il Comune può sospendere la sua partecipazione dal mercato fino ad un massimo di 3 giorni di mercato e, nei casi di particolare gravità, decretare la perdita del diritto a partecipare al mercato.

Art. 9 – Norma transitoria

1. Gli operatori agricoli che alla data di istituzione del mercato agricolo sono già assegnatari di posteggio nel mercato di p.le Gabrielli non dovranno partecipare al bando, ma dovranno sottoscrivere il disciplinare, e agli stessi saranno assegnati di diritto i posteggi di cui erano titolari alla data dell'istituzione del mercato agricolo.